



COMUNE DI MATHI

Provincia di Torino

REGOLAMENTO COMUNALE SVOLGIMENTO FIERE MERCATO

* * * * *

SOMMARIO

TITOLO 1° - ISTITUZIONE DI FIERE

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Ambito oggettivo di applicazione
- Art. 3 Tipologia ed aree destinate a fiere
- Art. 4 Autorizzazione per operare nelle fiere
- Art. 5 Criteri di priorità ai fini della graduatoria

TITOLO 2° - GESTIONE OPERATIVA

- Art. 6 Orario della fiera
- Art. 7 Modalità di accesso degli operatori
- Art. 8 Circolazione veicolare

TITOLO 3° MODALITA' DI VENDITA

- Art. 9 Obblighi dei venditori
- Art. 10 Attrezzature di vendita
- Art. 11 Collocamento delle derrate
- Art. 12 Divieti di vendita
- Art. 13 Vendita di animali destinati all'alimentazione
- Art. 14 Atti dannosi agli impianti del mercato
- Art. 15 Utilizzazione dell'energia elettrica e bombole di gas
- Art. 16 Furti, danneggiamenti e incendi

TITOLO 4° - ORGANI DI CONTROLLO

- Art. 17 TOSAP - Tassa smaltimento rifiuti
- Art. 18 Organi preposti alla Vigilanza
- Art. 19 Sanzioni

TITOLO 5° - NORME FINALI

- Art. 20 Rinvio
- Art. 21 Pubblicità del regolamento
- Art. 22 Entrata in vigore

TITOLO 1° - ISTITUZIONE DI FIERE

Art.1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, nell'ambito della potestà regolamentare dell'Ente, e nel rispetto della normativa di grado superiore vigente in materia, disciplina le modalità di svolgimento delle fiere mercato nel territorio comunale.

Art. 2 - Ambito oggettivo di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutte le fiere mercato che si svolgono nel territorio comunale

Art. 3 - Tipologia ed aree destinate a fiere

1. Il Sindaco può rilasciare autorizzazioni temporanee alla vendita su area pubblica in occasione di fiere, feste, mercati o altra riunione di persone.
2. Le aree destinate alle fiere sono riservate ai titolari di autorizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
3. Tutte o parte delle aree destinate a fiere possono essere riservate alla commercializzazione di determinate tipologie di prodotti.

Art. 4 - Autorizzazione per operare nelle fiere

1. Chi intende partecipare ad una fiera che si svolge nel territorio comunale deve inviare istanza in bollo al Comune, indirizzata al Sindaco, almeno trenta giorni prima dello svolgimento della fiera stessa, precisando:
 - a) i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza;
Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;
 - b) codice fiscale/partita IVA;
 - c) estremi dell'autorizzazione posseduta: numero, data, Comune che l'ha rilasciata, settore/i merceologico/i;
 - d) numero e localizzazione del posteggio richiesto;
 - e) presenze effettive e virtuali nella fiera alla quale si chiede di partecipare;
 - f) data di iscrizione al registro imprese.
2. Le domande di partecipazione possono essere inviate a mezzo del servizio postale, con raccomandata con avviso di ricevimento, oppure consegnate direttamente al Comune. Non sono ammessi altri mezzi o modi di invio. Nel caso di invio a mezzo del servizio postale, per la data di invio fa fede quella appostavi, all'atto della spedizione, dall'Ufficio postale accettante. Per quelle consegnate direttamente a mano, il timbro a data appostovi dall'Ufficio protocollo generale di arrivo della corrispondenza.
3. La concessione dell'area di posteggio nelle fiere ha una durata limitata al giorno di svolgimento delle stesse.
4. Le domande sono assegnate, per l'istruttoria all'ufficio Commercio.

Art. 5 - Criteri di priorità ai fini della graduatoria

1. Ai fini della formulazione della graduatoria per le fiere valgono, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:
 - a) maggior numero di presenze effettive nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio;
 - b) maggior numero di presenze nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio;
 - c) anzianità nell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta dal registro delle imprese;
 - d) ordine cronologico di spedizione o consegna della domanda all'ufficio protocollo generale di arrivo della corrispondenza in Comune.
2. La gestione della manifestazione sotto il profilo amministrativo è affidata all'Ufficio Commercio mentre la gestione della spunta e il servizio di Polizia della manifestazione è affidato al Servizio Polizia Municipale.

TITOLO 2° - GESTIONE OPERATIVA

Art. 6 - Orario della Fiera

1. L'orario di vendita, nel giorno della fiera, è stabilito dalle ore 8,00 alle ore 19,00. Il posteggio dovrà essere lasciato completamente sgombero di merci, attrezzature e rifiuti entro e non oltre le ore 20,00.

Art. 7 - Modalità di accesso degli operatori

1. I banchi, gli automezzi, le attrezzature, i mezzi di trasporto devono essere collocati come da planimetria allegata alla domanda di istituzione, autorizzata dall'amministrazione comunale.
2. Deve essere sempre assicurato il passaggio di mezzi di pronto soccorso ed emergenza.

Art. 8 - Circolazione veicolare

1. Nella giornata in cui si svolge la fiera, la circolazione veicolare nelle aree interessate è vietata, ad eccezione dei mezzi di soccorso ed emergenza, dalle ore 6,30 alle ore 20,00.

TITOLO 3° - MODALITA' DI VENDITA

Art. 9 - Obblighi dei venditori

1. I venditori possono occupare esclusivamente il posto loro assegnato per l'esercizio della propria attività commerciale, i passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro.
2. I venditori devono mantenere puliti i propri banchi e le relative attrezzature; hanno altresì l'obbligo di tenere sgombero da rifiuti lo spazio da essi occupato. Al termine delle operazioni di vendita i rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani devono essere raccolti, chiusi ermeticamente in sacchetti a perdere e depositati negli appositi contenitori all'uopo installati, ove esistono, od asportati con mezzi propri al termine delle operazioni di mercato.

3. I venditori devono obbligatoriamente esibire, a richiesta degli operatori addetti alla vigilanza in area mercatale, l'autorizzazione amministrativa in originale abilitante all'esercizio del commercio su aree pubbliche, le ricevute attestanti il pagamento dei tributi e/o canoni dovuti al Comune, la concessione relativa al posteggio, nonché ogni altro documento od atto necessario agli organi di vigilanza, al fine dell'espletamento dei propri compiti istituzionali.
4. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
5. I cartellini o il listino prezzi indicanti il prezzo delle merci esposte in vendita devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, ben esposti alla vista del pubblico con preciso riferimento alle singole quantità e qualità dei prodotti.
6. Ogni altra informazione relativa alla merce posta in vendita e diretta al pubblico deve essere collocata in modo ben visibile, chiaro ed inequivocabile ivi inclusa la fattispecie che trattasi di merce usata.

Art. 10 - Attrezzature di vendita

1. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, non potranno sporgere, dalla verticale del limite di allineamento oltre il posteggio assegnato.
2. Nell'attività di vendita è vietato recare molestia in qualsivoglia modo, richiamare gli acquirenti con suoni, schiamazzi, usare parole o compiere atti sconvenienti, occupare spazi non regolarmente assegnati, tenere cani o qualsiasi altro animale sul banco di vendita.
3. E' vietato accendere fuochi o utilizzare mezzi precari di riscaldamento con fiamme libere.
4. Gli operatori del commercio su aree pubbliche che pongono in vendita dischi, musicassette e simili potranno utilizzare gli apparecchi di diffusione sonora a condizione che le emissioni acustiche siano contenute e per il tempo strettamente necessario per la contrattazione in corso.

Art. 11 - Collocamento delle derrate

1. Le derrate alimentari poste in vendita sui mercati devono essere tenute alla vista del pubblico in modo che possano essere ispezionate agevolmente dagli agenti e dai funzionari addetti ai mercati ed alla vigilanza sanitaria.
2. Le derrate alimentari non possono essere collocate sul suolo ma su banchi appositamente attrezzati aventi altezza non inferiore a mt. 0,70.
3. L'altezza dei cumuli delle merci non può superare mt. 1,40 dal suolo.

Art. 12 - Divieto di vendita

1. E' vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte.
2. Sui mercati è fatto divieto porre in vendita derrate alimentari e bevande non atte al consumo e comunque non conformi alle leggi sanitarie.

3. A tali effetti si intendono destinati alla vendita tutti i prodotti che si trovano presso il posto di vendita, non possono essere venduti o posti in vendita i prodotti non contemplati nella autorizzazione e quelli non previsti nella zona o settore in cui si effettua la vendita stessa.
4. In entrambi i casi tali prodotti possono essere confiscati.
5. E' altresì vietato l'utilizzo di strutture, banchi ed attrezzature che non siano conformi con quanto stabilito dalla ordinanza 2 marzo 2001 del Ministero della Sanità, recante "Requisiti igienico - sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche".
6. La vendita di prodotti alimentari è comunque sottoposta al rispetto della Legge 283/62 e del relativo regolamento di attuazione n. 382/80.

Art. 13 - Vendita di animali destinati all'alimentazione

1. Nei mercati e nelle fiere è severamente proibito uccidere, spennare, eviscerare animali; i polli dovranno essere posti in vendita già spennati ed eviscerati, i conigli liberati dalle parti distali ed accuratamente eviscerati, con l'osservanza delle disposizioni sanitarie vigenti.
2. E' vietato indossare grembiuli od altri indumenti insanguinati.
3. La vendita di animali vivi per uso alimentare è ammessa solo da parte degli agricoltori produttori diretti e degli ambulanti che vendono prodotti ittici.

Art. 14 - Atti dannosi agli impianti del mercato

1. I venditori ambulanti non devono danneggiare, deteriorare, manomettere o insudiciare gli impianti del mercato ed in modo particolare il suolo.
2. E' altresì vietato depositare rifiuti presso le fontanelle pubbliche e comunque ingombrare lo spazio ad esse adiacente; nel fare uso delle fontanelle si dovrà avere cura di non comprometterne il regolare funzionamento.

Art. 15 - Utilizzazione dell'energia elettrica e bombole di gas

1. E' fatto divieto ai venditori ambulanti di effettuare allacciamenti agli impianti esistenti per l'utilizzazione di energia elettrica, senza la preventiva autorizzazione dell'autorità competente.
2. Gli allacciamenti, il consumo e la manutenzione sono a totale carico degli utenti.
3. Nei mercati è vietato l'utilizzo di bombole di gas sia per riscaldamento sia per cucina salva la presentazione agli organi di vigilanza dell'autorizzazione, qualora necessaria, rilasciata dagli enti competenti unitamente alla presentazione asseverata di tecnico abilitato attestante la conformità dell'apparecchiatura alle norme vigenti in materia o presentazione di copia del certificato di omologazione dell'apparecchio.

Art. 16 - Furti, danneggiamenti e incendi

1. L'Amministrazione comunale non risponde dei furti, danneggiamenti e incendi che si verificano nei mercati.

TITOLO 4° - ORGANI DI CONTROLLO

Art. 17 - TOSAP - Tassa smaltimento rifiuti

1. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a corrispondere al Comune il pagamento della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e della tassa raccolta rifiuti nella misura prevista dalle tariffe vigenti alla data di svolgimento della fiera.
2. La riscossione viene effettuata all'atto dell'installazione del banco direttamente dal personale incaricato, il quale rilascerà apposita quietanza.

Art. 18 - Organi preposti alla vigilanza

1. Preposto alla vigilanza sui mercati sono il Servizio di Polizia Municipale ed il personale comunale addetto al mercato, gli altri organi di Polizia e l'Azienda Sanitaria Locale.
2. In particolare spetta al personale comunale addetto al mercato:
 - ***sovrintendere alla formazione ed allo scioglimento dei mercati nei giorni di svolgimento;***
 - ***gestire l'assegnazione a carattere giornaliero dei posti vacanti;***
 - ***rilevare le assenze dei titolari delle concessioni di posteggio, con riferimento esclusivo all'esibizione dell'autorizzazione;***
 - ***far osservare il rispetto di tutte le norme concernenti l'attività commerciale (peso netto, pubblicità dei prezzi, ecc.);***
 - ***far osservare il rispetto del presente Regolamento.***

Art. 19 - Sanzioni

1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.582,00 a Euro 15.493,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce come previsto dall'articolo 29, comma 1, del D. Lgs. 114/98.
2. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dal presente regolamento e dalla deliberazione del comune, adottata ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 114/98, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 3.098,00 come previsto dall'articolo 29, comma 2, del Decreto Legislativo 114/98.
3. In caso di particolare gravità o di stessa violazione commessa per due volte in un anno il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
4. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Comune. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misure ridotta ovvero da ordinanze ingiunzione di pagamento.

TITOLO 5° - NORME FINALI

Art. 20 - Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa espresso rinvio a tutte le disposizioni di leggi e regolamenti vigenti in materia.

Art. 21 - Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 22 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla conclusione dell'iter formativo, così come previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 14 dello statuto.